



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI. NUOVA INDIZIONE (CUP: J67H23003020004; CIG: B15567DB59)

DISCIPLINARE DI GARA

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 97 del codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

L'iscrizione o, in alternativa, la richiesta di iscrizione, alla white list, **è obbligatoria a pena di esclusione** ai sensi dell'art. 1, commi 52, 52-bis e 53 della l. 190 del 2012.

La disciplina del self cleaning è attuata mediante compilazione delle pertinenti sezioni del DGUE e del modello integrativo allegato alla documentazione di gara.

L'operatore economico deve essere registrato al FVOE di ANAC (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico).

2. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE 2.0 reso disponibile dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La verifica del possesso dei requisiti organizzativi e tecnico professionali avverrà mediante la produzione della documentazione di cui al punto 10 del presente Disciplinare di gara.

3. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è reperibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e sul sito del Comune di Sorbolo Mezzani - Amministrazione trasparente - area bandi di gara e contratti.

4. CHIARIMENTI - SVOLGIMENTO DELLA GARA

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER entro **le ore 18 del giorno 24/04/2024.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro **le ore 18:00 del giorno 26/04/2024** tramite SATER con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

Svolgimento della gara: la prima seduta ha luogo il giorno **02/05/2024 alle ore 09:00**. Per le successive sedute/fasi si prescinde dalla seduta pubblica, considerato che la procedura telematica è idonea a garantire la trasparenza anche in assenza di seduta pubblica, assicurando l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, garantendosi così la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte. Ciò visti altresì i chiarimenti interpretativi della più recente giurisprudenza (Tar Umbria Sez. I, 14/12/2021, n. 949 e Tar Campania sez. IV 22/03/2022 n. 1905) del DM 12/08/2021 n. 148.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, informazioni e documenti trasmessi con il DGUE e l'istanza di partecipazione sono integrabili o sanabili a norma dell'art. 101 del codice.

L'istanza di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultima ipotesi alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Il difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica è sanabile qualora sia certa la provenienza e l'imputazione all'operatore economico (vedi bando tipo servizi 1/2023).

La Stazione Appaltante, a norma dell'art. 101, comma 3, può richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta economica. I chiarimenti non possono modificare il contenuto delle stesse; il concorrente è tenuto a rispondere nel termine indicato nella richiesta comunque non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni. La mancata risposta non determina esclusione del concorrente ma autorizza la commissione a non valutare gli elementi oggetto della richiesta di chiarimento.

La facoltà di cui all'art. 101, comma 4, è riconosciuta nei limiti delle funzionalità della piattaforma. Rimane pertanto esclusa la possibilità di effettuare rettifiche non tracciate dal sistema SATER.

L'istanza di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate) e il DGUE devono essere redatti utilizzando le funzionalità del sistema SATER ovvero modelli predisposti dalla S.A. e messi a disposizione sul sistema SATER nonché sul sito istituzionale - Amministrazione Trasparente – Area bandi di gara e contratti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale digitale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100 e seguenti. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le offerte tardive **saranno escluse** ai sensi degli artt. 71 e 92 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17 c. 4 del codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la S.A. potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio l'Amministrazione fisserà un termine non inferiore a giorni 5 per effettuare la regolarizzazione; il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, **costituisce causa di esclusione**. In ogni caso non è mai ammesso soccorso istruttorio per elementi mancanti appartenenti all'offerta economica.

6. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla piattaforma medesima, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice e dell'art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 c. in L. 23 maggio 2014 n. 80.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Il subappalto è ammesso nei limiti del 49,99% dell'importo della lavorazione.

8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

A norma dell'art. 53 del Codice, non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dagli artt. 53 e 117 del Codice.

9. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

È previsto il pagamento del contributo all'autorità di importo pari ad **euro 18,00**, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 610 del 19 dicembre 2023.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, co. 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagopa, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

Il nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG) permette di avviare il processo finalizzato al versamento del contributo in favore dell'Autorità e generare avvisi di pagamento pagopa (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli, da parte del contribuente operatore economico, con una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagopa.
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagopa (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Il mancato pagamento del contributo all'ANAC è suscettibile di soccorso istruttorio (da ultimo vedasi Consiglio di Stato sentenza n. 8198 del 07 settembre 2023 e bando tipo 1/2023).

10. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (*vedi DGUE Parte IV-sub A*);
- possesso dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100 comma 4 e dell'allegato II.12 del codice, categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, e quindi categoria **OG3**

classifica I (con applicazione dell'incremento di un quinto ai sensi dell'allegato II.12, art. 2, comma 2) (*vedi DGUE Parte II-sub A*).

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE e per i consorzi ordinari ed altre figure assimilate di cui agli artt. 65, comma 2 sub e), f), g) ed h), 67 e 68, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Ciascun componente assume le lavorazioni entro i limiti della categoria e della percentuale di qualificazione posseduta ai sensi dell'art. 68, commi 2 ed 11, del Codice.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c), ai fini della qualificazione, si applica l'art. 67 c. 5 del Codice.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) si applica il principio del cumulo alla rinfusa ai fini della qualificazione ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. b) del Codice.

11. DISCIPLINA DELL'AVVALIMENTO

L'operatore economico non in possesso dei requisiti richiesti al punto 3 della lettera invito potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico.

Il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione** una dichiarazione attestante in particolare:

- a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice (*vedi DGUE – Parte III*);
- b) di essere edotto che la partecipazione congiunta può comportare esclusione sia dell'ausiliario che dell'ausiliato qualora tale partecipazione integri gli estremi di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) del codice (*vedi modello integrativo imprese consorziate - ausiliarie*);
- c) di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente (*vedi modello integrativo imprese consorziate - ausiliarie*);

All'offerta essere allegato originale o copia autentica del contratto di avvalimento, il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. In particolare, dovrà essere esteso a tutte le dotazioni tecniche e risorse necessarie all'ausiliato ad acquisire la SOA (art. 104 c. 3 codice), la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art. 104, commi 1, 2 e 3 del Codice.

Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

L'ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatrice nei limiti del requisito prestato. Trova in ogni caso applicazione l'art. 104 del codice.

In ragione delle esigenze di celerità della procedura il termine in caso di attivazione della procedura di cui all'art. 104, comma 6, sarà non superiore a giorni 5. Rimane inteso che la sostituzione non può comportare modificazione sostanziale dell'offerta.

12. DISCIPLINA DEL SELF CLEANING

La procedura di self cleaning di cui all'art. 96 del codice si applica alle cause di esclusione previste dall'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dall'art. 95 (ad eccezione del comma 2).

Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima del termine per la presentazione dell'offerta:

- la comunicazione relativa alla causa di esclusione deve essere comunicata contestualmente alla presentazione dell'offerta anche mediante compilazione della pertinente sezione del DGUE. Rimane ferma la facoltà di valutare la condotta a norma dell'art. 98 del codice.
- la comunicazione chiarisce se le misure di cui al comma 2 dell'art. 96 sono state adottate (con relativa specificazione delle stesse) ovvero se saranno adottate prima dell'aggiudicazione assumendo il relativo impegno;
- non è in alcun caso ammessa posticipazione dell'aggiudicazione al fine di agevolare l'adozione delle misure.

Qualora la causa di esclusione si sia verificata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta l'operatore economico interessato comunica, prima dell'aggiudicazione:

- la causa di esclusione verificatasi;
- l'avvenuta adozione delle misure di cui al comma 2 dell'art. 97 con puntuale dettaglio delle stesse.

Sono considerate misure sufficienti:

- il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative;
- la dimostrazione di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

In nessun caso lo svolgimento della procedura può determinare dilazione dell'aggiudicazione.

In caso di esclusione verrà rideterminato il punteggio delle offerte tecniche, se previste.

Self cleaning nel caso di raggruppamenti, consorzi contratti di rete.

Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima del termine per la presentazione dell'offerta:

- la comunicazione relativa alla causa di esclusione deve essere "contestuale alla presentazione dell'offerta anche mediante compilazione della pertinente sezione del DGUE. Non è ammesso soccorso istruttorio; rimane ferma la facoltà di valutare la condotta a norma dell'art. 98 del codice.
- la comunicazione chiarisce se le misure di cui al comma 2 dell'art. 96 sono state adottate (con relativa specificazione delle stesse) ovvero se saranno adottate prima dell'aggiudicazione.

Qualora la causa di esclusione si sia verificata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta l'operatore economico interessato comunica – prima dell'aggiudicazione:

- la causa di esclusione verificatasi;
- l'avvenuta adozione delle misure di cui al comma 2 dell'art. 97 con puntuale dettaglio delle stesse.

In nessun caso lo svolgimento della procedura può determinare dilazione dell'aggiudicazione.

In ogni caso le misure di Self cleaning non possono comportare una modificazione sostanziale dell'offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa ed offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore **18:00 del giorno 30/04/2024**.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A norma dell'art. 54 si procederà alla determinazione della soglia di anomalia secondo il metodo "A" dell'allegato II.2. ed alla esclusione automatica delle offerte, pari o superiori a detta soglia, qualora le offerte siano in numero pari o superiore a 5.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella "Documentazione amministrativa" in piattaforma dovrà essere caricata:

1) Istanza di partecipazione, recante:

- indicazione della volontà di partecipare alla procedura;
- l'indicazione volontà di presentare offerta in forma sia singola che associata o in più forme associative a norma dell'art. 68, comma 14, del Codice;
- contratti collettivi applicati;
- dichiarazione di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nei documenti che compongono il progetto esecutivo;

- attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- **per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) d) del Codice**, l'indicazione degli operatori per i quali gli stessi partecipano i quali ultimi, come il consorzio stesso devono essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 codice e rendere in sede di gara le relative dichiarazioni (DGUE e relativo modello integrativo);
- **per i consorzi di cui all'art. 65, comma lett. d), del Codice**, l'indicazione degli operatori consorziati che hanno prestato i requisiti ai fini della qualificazione i quali ultimi, come il consorzio stesso e le consorziate esecutrici devono essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 codice e rendere in sede di gara le relative dichiarazioni (DGUE e relativo modello integrativo);
- **per raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE – imprese aderenti al contratto di rete**,
 - indicazioni sulla struttura i requisiti tecnici e le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione delle prestazioni nei limiti della qualificazione posseduta;
 - dichiarazioni di impegno richieste dalla vigente normativa e dal presente disciplinare;

Sottoscrizione della domanda

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è unica e deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

2) DGUE elettronico: la Stazione Appaltante si avvale del documento DGUE elettronico conforme alle specifiche tecniche AgID e predisposto sulla piattaforma SATER, che consente la compilazione del documento direttamente a Sistema da parte degli Operatori Economici; eventuali carenze nel contenuto dell'istanza e del DGUE saranno sopperite con il ricorso al soccorso istruttorio, stante le difficoltà operative connesse alla prima applicazione del DGUE elettronico sulla piattaforma certificata.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (unitamente al relativo modello integrativo);
- nel caso di consorzi stabili, a norma dell'art. 67 c. 3, dalle consorziate che prestano i requisiti (unitamente al relativo modello integrativo);
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (unitamente al relativo modello integrativo).

3) Attestazione SOA: scansione dell'attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui all'allegato II.12 del codice regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alle categorie e classifiche di cui al punto 3 della lettera di invito;

4) Pagamento Contributo Autorità;

5) Contratto avvalimento (se del caso);

6) Atto costitutivo RTI se già costituito (se del caso);

7) Atto costitutivo e statuto del consorzio (se del caso);

8) Modello integrativo DGUE – dichiarazioni per: operatore economico consorziato prestatore dei requisiti o esecutore; operatore economico ausiliario (se del caso).

Unitamente alla documentazione amministrativa di cui al punto precedente dovranno essere prodotte, pena l'esclusione (salva applicazione del soccorso istruttorio), le seguenti dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:

- dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019;
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nota Bene: L'operatore economico ha l'onere di comunicare la sussistenza dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione a norma dell'art. 96 comma 14 del codice precisando elementi cronologici e fattispecie di reato accertata sanzione erogata – ove non menzionati nel fascicolo elettronico. La mancata comunicazione o la non veridicità di questa non costituisce causa automatica di esclusione ma può essere valutata a norma dell'art. 98 c. 4 del codice. Non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al punto precedente in caso di condanne per le quali non sia intervenuta la depenalizzazione del reato – la riabilitazione del reo – la dichiarazione di estinzione del reato o della pena accessoria ex art. 179 c.p. – la revoca della condanna.

La S.A. si riserva di ammettere previa valutazione delle condizioni esimenti di cui ai commi 2,3,4,5,6 dell'art. 96 del codice.

Iscrizione alla White List: il concorrente indica la Prefettura presso la quale il concorrente è iscritto. L'iscrizione alla white list è obbligatoria a pena di esclusione ai sensi dell'art. 1, commi 52, 52-bis e 53 della l. 190 del 2012. È sufficiente al tal fine che il concorrente indichi gli estremi della domanda qualora l'iscrizione sia in istruttoria o della richiesta di rinnovo qualora l'iscrizione medesima sia scaduta. Qualora l'offerente abbia idoneità plurisoggettiva l'iscrizione è richiesta per tutti gli operatori che intervengono nell'esecuzione del contratto (vedi istanza di partecipazione e modello integrativo per imprese consorziate ed ausiliarie).

16. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA

In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

La busta amministrativa dovrà contenere:

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (*vedi istanza di partecipazione*);
- per i consorzi stabili, dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i che hanno prestato i requisiti ai fini della qualificazione (*vedi istanza di partecipazione*);
- nel caso di consorzio stabile nel caso di mancata indicazione delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio (*vedi istanza di partecipazione*);
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

Inoltre, si precisa che:

- la qualificazione del consorzio stabile avviene secondo il principio del “cumulo alla rinfusa” ex art. 67 comma 2 lett. b);
- a norma dell'art. 67 c. 3 del codice, i requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del codice devono essere posseduti dalle imprese esecutrici e da quelle che prestano i requisiti di qualificazione pertanto tutti i membri del consorzio dovranno rendere le dichiarazioni inerenti il possesso di requisiti. È comunque ammesso soccorso istruttorio;
- la qualificazione di consorzi di imprese cooperative ed artigiane avviene attraverso le qualifiche dagli stessi possedute (anche facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate) a norma dell'art. 67, comma 5, del Codice;
- la partecipazione del consorziato indicato dal consorzio alla gara in qualsiasi altra forma può comportare l'esclusione sia del consorzio che della consorziata sempre che nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d). Rimane ferma la facoltà di attivare le procedure di cui all'art. 97 del Codice.

In caso di i raggruppamenti temporanei già costituiti – a pena di esclusione – dovranno essere presentati:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- indicazione della quota di qualificazione posseduta;
- indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento: liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12.
- indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto che il singolo operatore si impegna ad eseguire liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12.

In caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti – a pena di esclusione – dovranno essere presentati:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale rappresentante/capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati coerenti (e comunque non superiori) con la quota di requisiti dichiarata secondo le indicazioni della lettera di invito e del presente disciplinare.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante (vedi istanza di partecipazione):

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/rappresentante;
- l'impegno, a conferire detto mandato in caso di aggiudicazione, e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- **indicazione della quota di qualificazione posseduta;**
- **indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento:** liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12.
- **indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni** dedotte in contratto che il singolo operatore si impegna ad eseguire liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30, comma 2, dell'allegato II.12.
- l'impegno ad eseguire le parti di lavorazioni comprese nelle quote di esecuzione dichiarate ai sensi del punto precedente.

Nel caso di contratto di rete: per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve essere espressamente indicata nel contratto di rete come scopo strategico incluso nel programma comune.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovranno essere allegate:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dovranno essere allegati

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e pertanto:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo modalità previste dalla piattaforma SATER. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- indicazione del ribasso percentuale da applicarsi all'importo complessivo posto a base di gara. Saranno considerati fino ad un massimo di 3 decimali;
- indicazione dei costi per la sicurezza aziendali;
- indicazione del costo complessivo della manodopera.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, nel caso di concorrenti con soggettività complessa non ancora costituita, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Operazioni di gara: saranno svolte avvalendosi delle funzionalità del sistema SATER.

Verifica della documentazione amministrativa: il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella Documentazione amministrativa, procede:

- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad attivare la procedura del soccorso istruttorio;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 65, comma, 1 lett. b) c) e d), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ovvero verificare che la partecipazione del consorziato non determini la fattispecie di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti ovvero verificare che la partecipazione del consorziato non determini la fattispecie di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice;

- a richiedere le eventuali integrazioni nel termine all'uopo assegnato.

Nel caso di attivazione del soccorso istruttorio: la seduta sarà sospesa per consentire le integrazioni che dovranno pervenire a pena di esclusione entro 5 giorni dalla richiesta ovvero del diverso e maggiore termine indicato nella richiesta.

Apertura offerte economiche: il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà successivamente tramite le funzionalità SATER:

- all'effettuazione delle eventuali esclusioni conseguenti all'esito negativo delle procedure di self cleaning di cui agli artt. 96 e 97 del codice
- all'apertura delle buste recanti l'offerta economica;
- alla formazione della graduatoria provvisoria.

Proposta di aggiudicazione: la S.A. procederà a rimettere gli atti al RUP per la verifica della congruità se necessaria e, successivamente, alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

La determinazione di aggiudicazione verrà emessa successivamente alla verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara.

Al fine di accelerare la procedura e rispettare il termine di svolgimento della medesima, la S.A. si riserva di attivare le verifiche su tutti i concorrenti già al momento dell'apertura delle buste amministrative.

19. APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI.

In sede di stipulazione a norma dell'art. 11, comma 4, del Codice, l'impresa che ha dichiarato di applicare un CCNL diverso da quello indicato nella lettera di invito dovrà dichiarare l'equivalenza delle tutele del CCNL applicato.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Parma rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento UE in materia di protezione dei dati personali esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.